

Causa T-4/01

Renco SpA contro Consiglio dell'Unione europea

«Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Capitolato d'oneri —
Criteri di aggiudicazione — Motivazione della decisione di aggiudicazione —
Errori manifesti di valutazione —
Responsabilità extracontrattuale della Comunità»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 25 febbraio 2003 II- 175

Massime della sentenza

1. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario (Art. 288, secondo comma, CE)*

2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37 — Aggiudicazione degli appalti — Criteri di aggiudicazione — Scelta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice — Limite — Uso di criteri che consentono di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa — Ammissibilità di criteri non esclusivamente quantitativi*
 [Direttiva del Consiglio 93/37/CEE, art. 30, nn. 1, lett. b), e 2]
3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37 — Aggiudicazione — Offerte anormalmente basse — Obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di esaminare l'affidabilità di un'offerta — Portata*
 (Direttiva del Consiglio 93/37, art. 30, n. 4)
4. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione, nell'ambito di un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, di escludere un'offerta*
 (Art. 253 CE; direttiva del Consiglio 93/37, art. 8, n. 1)
5. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione, nell'ambito di un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, di escludere un'offerta — Valutazione degli elementi d'informazione di cui il ricorrente dispone al momento di proporre ricorso*
 (Art. 253 CE; direttiva del Consiglio 93/37, art. 8, n. 1)

1. L'insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE, postula la sussistenza di un insieme di condizioni inerenti all'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, all'effettività del danno e all'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addotto e il danno lamentato. Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la giurisprudenza esige che sia accertata una violazione grave e manifesta di una norma giuridica preordinata a tutelare i singoli. Quando l'istituzione dispone di un margine discrezionale, il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, da parte di tale

istituzione, dei limiti posti al suo potere discrezionale.

(v. punti 60, 63)

2. L'art. 30, n. 2, della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, lascia all'amministrazione aggiudicatrice la scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto che essa intende prendere in considerazione purché i criteri prescelti mirino ad individuare

l'offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, detta amministrazione deve poter adottare una decisione discrezionale in base a criteri qualitativi e quantitativi variabili secondo l'appalto al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tuttavia, l'art. 30, n. 1, lett. b), della direttiva non può interpretarsi nel senso che ciascuno dei criteri di aggiudicazione adottati dall'amministrazione aggiudicatrice al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa debba necessariamente essere di natura quantitativa o orientato esclusivamente verso i prezzi o le tariffe del preventivo ricapitolativo dei lavori. Infatti, diversi fattori che non sono meramente quantitativi possono influenzare l'esecuzione dei lavori e, di conseguenza, il valore economico di un'offerta.

non dispensa l'amministrazione aggiudicatrice dal suo obbligo di verificare i prezzi di detta offerta, ove risultassero dubbi quanto alla loro affidabilità nel corso dell'esame delle offerte e dopo la valutazione iniziale della loro conformità. Così, l'amministrazione aggiudicatrice soddisfa le esigenze della procedura stabilita dal detto art. 30, n. 4, fornendo a un'impresa offerente, più volte, la possibilità di dimostrare la serietà della sua offerta.

(v. punti 76-77)

(v. punti 66, 68)

3. L'amministrazione aggiudicatrice, pur non essendo tenuta, ai sensi dell'art. 30, n. 4, della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, a verificare ciascun prezzo indicato in ciascuna offerta, deve tuttavia esaminare l'affidabilità e la serietà delle offerte che le appaiono sospette in termini globali, il che implica necessariamente ch'essa chieda, se del caso, precisazioni sui prezzi individuali che le appaiono sospetti, a fortiori quando sono numerosi. Il fatto che un'offerta sia stata ritenuta conforme al capitolato d'oneri

4. Risulta dall'art. 8, n. 1, della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, applicabile, a norma dell'art. 56 del regolamento finanziario, agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie quando l'importo dell'appalto supera il limite previsto dalla detta direttiva, che un'istituzione adempie il suo obbligo di motivazione nei confronti degli offerenti esclusi qualora si limiti, innanzi tutto, ad informarli immediatamente del rigetto della loro offerta con una semplice comunicazione non motivata e fornisca, poi, agli offerenti che ne facciano richiesta espressa, le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta accolta nonché il nome dell'aggiudicatario entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta.

Questo modo di procedere è conforme alla finalità dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE, secondo cui la motivazione deve indicare, in modo chiaro ed inequivoco, l'iter logico seguito dall'autore dell'atto, in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e, dall'altra, al giudice di esercitare il suo controllo. Il carattere sufficiente della motivazione non viene rimesso in discussione dal fatto che l'istituzione fornisca in seguito una spiegazione più dettagliata.

5. L'ottemperanza all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE dev'essere valutata in base agli elementi di informazione di cui il ricorrente dispone al momento della proposizione di un ricorso. Se, nell'ambito della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, l'offerente escluso chiede all'istituzione interessata spiegazioni supplementari a proposito di una decisione recante rigetto della sua offerta prima della presentazione di un ricorso, ma dopo la data prevista dall'art. 8, n. 1, della predetta direttiva e riceve tali spiegazioni, non può chiedere al Tribunale di non prenderle in considerazione nel valutare il carattere sufficiente della motivazione, fermo restando però che l'istituzione non è autorizzata a sostituire una motivazione interamente nuova alla motivazione iniziale.

(v. punti 92-93, 96)

(v. punto 96)